



Abrogazione della normativa in materia di lavoro accessorio e modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale negli appalti

D.L. 25/2017 / A.C. 4373

Dossier n° 552 - Schede di lettura
27 marzo 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	4373
D.L.	25/2017
Titolo:	Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonche' per la modifica delle disposizioni sulla responsabilita' solidale in materia di appalti.
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	3
Date:	
emanazione:	17 marzo 2017
pubblicazione in G.U.:	17 marzo 2017
Commissione competente :	XI Lavoro
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, VIII Ambiente, X Attività Produttive e XIII Agricoltura

Contenuto

Il **Decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25** (A.C. [4373](#)), interviene in materia di **lavoro accessorio** e di **responsabilità solidale negli appalti**.

L'**articolo 1** dispone la **soppressione della disciplina del lavoro accessorio** (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del [D.Lgs. 81/2015](#)), prevedendo un **regime transitorio** per i buoni **già richiesti fino al 17 marzo 2017** (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), i quali possono essere **utilizzati fino al 31 dicembre 2017**.

Si segnala che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con un **Comunicato del 21 marzo 2017**, ha chiarito che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto.

Secondo quanto affermato nella **relazione illustrativa**, l'abrogazione del lavoro accessorio "mira a contrastare il ricorso a pratiche elusive al fine di favorire l'affermazione di forme di lavoro più stabile".

L'**articolo 2** modifica la disciplina in materia di **responsabilità solidale tra committente e appaltatore** in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

In particolare, modificando l'articolo **29, comma 2, del [D.Lgs. 276/2003](#)**, si apportano le seguenti modifiche:

- viene **eliminata la possibilità, per i contratti collettivi, di derogare al principio della responsabilità solidale** tra committente e appaltatore, nel caso in cui, attraverso la contrattazione collettiva, si individuino metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti (**comma 1, lettera a)**);
- viene **eliminato il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore**, in base al quale, attualmente (ferma restando la responsabilità solidale per cui committente e appaltatore sono convenuti in giudizio congiuntamente), la possibilità di intentare l'azione esecutiva nei confronti del committente è esercitabile solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori (**comma 1, lettera b)**).

Secondo quanto affermato nella **relazione illustrativa**, le modifiche sono volte a "elevare ulteriormente l'efficacia delle tutele in favore dei lavoratori, in coerenza con la recente evoluzione della disciplina in materia di contratti pubblici".

L'**articolo 3** dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

Si ricorda che la Corte costituzionale l'**11 gennaio 2017** ha dichiarato ammissibile la **richiesta di referendum popolare** per l'abrogazione della normativa vigente in materia di lavoro accessorio (cd. voucher) (articoli 48-50 del [D.Lgs. 81/2015](#), adottato in attuazione del cd. Jobs Act) e per l'abrogazione delle disposizioni limitative della responsabilità solidale tra committente e appaltatore in materia di appalti ([articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003](#)).

Obiettivi dei richiamati referendum sono, quindi, quello di **escludere** dall'ordinamento il lavoro accessorio e quello di prevedere una **piena responsabilità solidale tra committente e appaltatore**, non limitabile da parte della contrattazione collettiva ed estesa, in sede giudiziale, anche alla fase esecutiva.

Le disposizioni contenute nel decreto-legge realizzano un **effetto abrogativo analogo a quello che discenderebbe dall'abrogazione referendaria**, con l'unica differenza che l'articolo 1, comma 2, prevede anche una disciplina transitoria sull'utilizzabilità (fino al 31 dicembre 2017) dei voucher richiesti entro l'entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo 2017).

La data per la consultazione referendaria è stata fissata al **28 maggio 2017**.

Si fa presente che **sulle materie oggetto del decreto-legge** sono all'**esame della XI Commissione (Lavoro)** della Camera varie **proposte di legge**.

In materia di **lavoro accessorio** sono attualmente all'esame le **proposte di legge C. 3601 (Damiano e altri)** e abbinate. All'esame della Commissione è anche la **proposta di legge di iniziativa popolare C. 4064**, la quale, nell'ambito di una complessiva riforma del settore del lavoro, prevede sostanziali limitazioni all'utilizzo del lavoro accessorio.

In materia di **responsabilità solidale negli appalti** sono attualmente all'esame la **proposta di legge C. 4211 (Damiano ed altri)** e la **proposta di legge di iniziativa popolare C. 4064**, volte anch'esse, sia pur con talune differenze rispetto a quanto previsto dal decreto-legge in esame, ad estendere l'ambito della responsabilità solidale.

Relazioni allegate o richieste

Al decreto-legge sono allegate la **relazione illustrativa** e la **relazione tecnica**.

Non sono invece presenti le relazioni sull'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e sull'Analisi tecnico normativa (ATN).

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Non vi sono precedenti decreti-legge sulle materie oggetto del provvedimento.

Motivazioni della necessità ed urgenza

Nel preambolo del decreto-legge si rileva la "straordinaria necessità e urgenza di superare l'istituto del lavoro accessorio al fine di contrastare pratiche elusive, nonché di modificare la disciplina della responsabilità solidale negli appalti al fine di elevare ulteriormente l'efficacia delle tutele in favore dei lavoratori, in coerenza con la recente evoluzione della disciplina in materia di contratti pubblici".

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, in quanto relative ai rapporti di lavoro, sono riconducibili alla **materia di potestà esclusiva statale "ordinamento civile"**, ai sensi dell'[articolo 117, comma 2, lettera l\), della Costituzione](#).

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Si segnala che l'articolo 2, comma 1, del D.M. 28 ottobre 2014, recante i criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei cd. **voucher per il babysitting** (introdotti dall'[articolo 4, comma 24, lettera b\), della L. 92/2012](#), in via sperimentale fino al 2015 e prorogati fino al 2018 dall'articolo 1, commi 356-357, della [L. 232/2016](#)), ha stabilito che il contributo per il servizio di babysitting venga erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro utilizzato per il lavoro accessorio.

Poiché tale disposizione richiama espressamente l'[articolo 49 del decreto legislativo n.81 del 2015](#), abrogato dal presente decreto-legge, **la normativa relativa al contributo per il servizio di babysitting risulta priva di parte della propria disciplina attuativa**, compromettendone l'applicabilità (sul punto v. anche la [circolare INPS 169/2014](#), ove al punto 3 si prevede che i voucher per il servizio di *babysitting* rientrano nella disciplina del lavoro accessorio).

La normativa vigente

Il lavoro accessorio nella disciplina previgente al decreto-legge

L'istituto del **lavoro accessorio** era stato disciplinato al fine di regolare normativamente e dal punto di vista previdenziale le prestazioni svolte occasionalmente e per breve periodo da soggetti in procinto o di entrare nel mondo del lavoro o di uscirne, con il rischio di essere assorbiti dal mercato del lavoro nero.

Prima dell'abrogazione dell'istituto posta in essere dal [D.L. 26/2017](#) la disciplina del lavoro accessorio era contenuta negli **articoli da 48 a 50 del D.Lgs. 81/2015** (attuativo della legge delega in materia di lavoro 183/2014, cd. *Jobs act*), che avevano sostituito gli articoli da 70 a 73 del [D.Lgs. n. 276/2003](#), nell'ottica di consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative in tutti i settori produttivi, e di garantire, contestualmente, la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati. Il pagamento della prestazione avveniva attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro), che garantivano, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL.

Per prestazioni di lavoro accessorio si intendevano le attività lavorative che non davano luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a **7.000 euro** nel corso dell'anno civile (annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo) e con riferimento alla totalità dei committenti.

Fermo restando il suddetto limite di 7.000 euro, nei confronti dei **committenti imprenditori o professionisti** le attività lavorative potevano essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a **2.000 euro**, rivalutati annualmente. Tale previsione si applicava anche al settore agricolo, con riferimento a specifiche attività.

Il limite era invece pari a **3.000 euro di compenso** per anno civile (anch'essi oggetto di rivalutazione annua) per i **percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito**, i quali potevano rendere prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali. L'INPS provvedeva, in tali casi a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Per quanto concerneva il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico, questo era consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno. Era inoltre esclusa la possibilità, da parte dei dipendenti pubblici, di svolgere lavoro accessorio; in tal senso, l'[articolo 53 del D.Lgs. 165/2001](#), stabilisce la necessità di richiedere l'autorizzazione all'amministrazione di appartenenza.

Inoltre, era **vietato** ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio per l'esecuzione di **appalti di opere o servizi** (ad eccezione di specifiche ipotesi individuate con DM da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame), ed era previsto l'**obbligo**, per gli imprenditori e i professionisti, di comunicare, prima dell'inizio della prestazione, alla Direzione territoriale del lavoro competente, con modalità telematiche (anche attraverso sms o posta elettronica), i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

In materia di **buoni orari**, la disciplina disponeva che questi potessero essere acquistati da committenti imprenditori o professionisti, esclusivamente attraverso modalità telematiche, e da committenti non imprenditori o non professionisti, anche presso le rivendite autorizzate. In attesa dell'emanazione di un apposito DM per la determinazione del valore nominale dei buoni orari, il valore del buono era fissato in 10 euro (mentre nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).

Per quanto riguarda la **tracciabilità dei voucher**, il [D.Lgs. 185/2016](#) ha disposto che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrevano a prestazioni di lavoro accessorio fossero tenuti a darne comunicazione all'Ispettorato nazionale almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, indicando non solo i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, ma anche il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione (i committenti imprenditori agricoli erano tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni).

Evoluzione normativa in materia di lavoro accessorio

Può essere utile, dati i molteplici interventi normativi che hanno caratterizzato la vita dell'istituto, ricordare i vari interventi del legislatore che si sono succeduti dall'introduzione di tale istituto nel nostro ordinamento.

L'impianto originario del [D.Lgs. 276/2003](#) disciplinava le prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti. In particolare, l'[articolo 70 del D.Lgs. 276/2003](#) definiva come prestazioni di lavoro accessorio le attività lavorative di natura occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne. Erano considerati tali, ai sensi del successivo articolo 71, comma 1, i disoccupati da oltre un anno; le casalinghe, gli studenti e i

pensionati; i disabili e i soggetti in comunità di recupero; i lavoratori extracomunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Rientravano nell'applicazione di tale istituto, inoltre, i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate con handicap, l'insegnamento privato supplementare, i piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, la realizzazione di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli, la collaborazione con associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza (quali quelli dovuti in occasione di calamità) o di solidarietà.

Tali attività configuravano, anche se svolte a favore di più beneficiari, rapporti di natura occasionale e accessoria, a condizione che avessero una durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, la retribuzione complessivamente percepita dal singolo committente non superasse i 3.000 euro nell'arco di un anno solare. Oltre tale limite l'eventuale attività ulteriore avrebbe dovuto rispettare la disciplina civilistica, fiscale e previdenziale prevista per il lavoro subordinato, per il lavoro autonomo o il lavoro a progetto, a seconda dei casi.

Successivamente, l'istituto è stato interessato dai seguenti provvedimenti, che ne hanno progressivamente ampliato (almeno fino al 2012) l'ambito applicativo:

- l'[articolo 16 del D.Lgs. 251/2004](#), che ha elevato il limite economico da 3.000 a 5.000 euro, abrogando contestualmente l'[articolo 71 del D.Lgs. 276/2003](#), che individuava i prestatori di lavoro accessorio;
- l'articolo 1-bis del [D.L. 35/2005](#), che ha esteso l'applicazione dell'istituto all'impresa familiare (limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi). Oltre a ciò, è stato eliminato ogni riferimento al limite temporale di 30 giorni, per anno solare, ai fini della classificazione dell'attività prestata come lavoro accessorio, prevedendo inoltre che il limite massimo di 5.000 euro di compenso, nel corso di un anno solare, dovesse essere riferito a ciascun singolo committente e non all'attività complessiva del prestatore di lavoro accessorio;
- l'articolo 11-*quaterdecies*, comma 6, del [D.L. 203/2005](#), che ha esteso l'applicazione dell'istituto all'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati ;
- [articolo 22, comma 1, del D.L. 112/2008](#), che ha esteso l'applicazione dell'istituto all'agricoltura e ai lavori domestici, nonché alle attività lavorative rese nei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, secondo l'idea dei tirocini estivi, nonché alle attività lavorative rese nell'ambito della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
- l'articolo 7-*ter* del [D.L. 5/2009](#), che ha ulteriormente ampliato l'ambito oggettivo di riferimento del lavoro accessorio, includendovi le manifestazioni fieristiche e l'ipotesi di un committente pubblico nei casi di lavori di emergenza e solidarietà. Tra le prestazioni occasionali svolte da giovani con meno di 25 anni di età, inoltre, sono stati inseriti anche i periodi coincidenti con il sabato e la domenica, specificando che tali prestazioni riguardano qualsiasi settore produttivo. La norma ha anche ampliato l'ambito soggettivo di riferimento con l'inserimento di nuove figure, come le casalinghe che effettuano attività agricole di carattere stagionale e le prestazioni svolte in qualsiasi settore produttivo da parte dei pensionati. Infine, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2012, è stato previsto che le prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, potessero essere svolte anche dai percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito, entro il limite massimo di 3.000 euro per anno solare;
- l'[articolo 17, comma 26, del D.L. 78/2009](#), che ha introdotto il lavoro accessorio tra le tipologie contrattuali utilizzabili da parte delle amministrazioni pubbliche in caso di esigenze temporanee ed eccezionali;
- l'articolo 2, commi 148-149, della [L. 191/2009](#), che da un lato ha ulteriormente ampliato la possibilità di ricorrere al lavoro accessorio, anche comprendendovi settori in precedenza esclusi; dall'altro ha precisato che il ricorso al lavoro accessorio nel settore pubblico è consentito unicamente nel rispetto dei vincoli previsti dalla disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno;
- l'articolo 1, commi 32-33, della [L. 92/2012](#), che, nel quadro di un intervento complessivo volto a limitare l'abuso delle forme contrattuali flessibili, ha ristretto l'ambito di operatività dell'istituto del lavoro accessorio. La norma, quindi, ha ridefinito i limiti di applicazione dell'istituto sulla base del solo **criterio dei compensi** (e non già, come previsto dalla normativa previgente, anche con riferimento a specifici settori economici), prevedendo che il loro importo complessivo **non potesse essere superiore a 5.000 euro** nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti; per quanto concerne le **prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti**, fermo restando il richiamato limite economico, è stato stabilito che le attività svolte a favore di ciascun committente non potessero comunque superare i **2.000 euro annui. Inoltre, è stata** soppressa la norma che consentiva alle **imprese familiari** di ricorrere al lavoro accessorio per un importo complessivo, in ciascun anno fiscale, fino a 10.000 euro, nonché le **discipline sperimentali** che consentivano prestazioni di lavoro accessorio da parte di **titolari di contratti di lavoro a tempo parziale** e **dipercettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito**;
- l'[articolo 46-bis del D.L. 83/2012](#), che, per il solo 2013 (poi prorogato al 2014 dall'[articolo 8, comma 2-ter, del D.L. 150/2013](#)), ha disposto che i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito potessero svolgere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi (compresi gli enti

locali, fermi restando i vincoli vigenti in materia di contenimento delle spese di personale) nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare;

- l'articolo 7, comma 2, lettere e) ed f), e l'[articolo 9, comma 2, del D.L. 76/2013](#), che hanno ampliato l'ambito applicativo dell'istituto, escludendo che le prestazioni debbano avere "natura meramente occasionale"; hanno soppresso la previsione che, nell'ambito dell'impresa familiare, trovasse applicazione la normale disciplina contributiva del lavoro subordinato e hanno previsto che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, potesse stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari, in "considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche";
- infine, l'articolo 1, comma 1, lettera b), del [D.Lgs. 185/2016](#), ha stabilito la piena tracciabilità dei buoni lavoro utilizzati per compensare le prestazioni di lavoro accessorio, modificando il sistema previgente (secondo cui la comunicazione di inizio della prestazione viene fatta con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi), stabilendo l'obbligo (per i committenti imprenditori e professionisti) di comunicazione all'Ispettorato nazionale almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione.

Responsabilità solidale negli appalti: disciplina ed evoluzione normativa

La disciplina previgente al decreto-legge

Il contratto di appalto e servizi prevede una speciale forma di garanzia per i diritti dei lavoratori subordinati impiegati, disciplinata in generale dall'[articolo 1676 c.c.](#) e dal [D.Lgs. 276/2003](#).

In particolare, **la parte di testo tuttora vigente del primo periodo dell'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003**, prevede, quale forma di tutela dei lavoratori, l'**obbligazione solidale** tra il committente (imprenditore o datore di lavoro) e l'appaltatore (nonché ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori), entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Per le eventuali sanzioni civili risponde invece solo il responsabile dell'inadempimento.

La parte del **richiamato articolo 29, comma 2, abrogata dal provvedimento in esame (secondo, terzo e quarto periodo)** prevedeva che il **committente fosse convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore** e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro poteva eccepire, nella prima difesa, il beneficio della **preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore** e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accertava la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva poteva essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'**infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore** e degli eventuali subappaltatori.

Resta in vigore l'ultimo periodo dell'articolo 29, comma 2, secondo cui il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta (ai sensi del [D.P.R. 600/1973](#)), e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

L'evoluzione normativa

L'[articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003](#) è stato **oggetto di una serie di modifiche** successivamente alla sua introduzione.

Il **testo originario dell'articolo 29, comma 2**, prevedeva l'obbligo solidale tra committente (imprenditore o datore di lavoro) e l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, alla corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti.

Successivamente, l'articolo 29, comma 2, è stato oggetto di numerose modifiche:

- l'[articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 251/2004](#), che ha introdotto la possibilità di derogare alla responsabilità solidale da parte dei contratti collettivi (stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative);
- l'[articolo 1, comma 911, della L. 296/2006](#), il quale ha disposto che la responsabilità solidale opera entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto, e che la stessa vale anche per ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori (non solo quindi nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro e dell'appaltatore). Oltre a ciò, è stato soppresso il riferimento ad eventuali diverse previsioni contenute nei contratti collettivi;
- l'[articolo 21, comma 1, del D.L. 5/2012](#), il quale ha specificato:
 - che le retribuzioni da corrispondere ai lavoratori si intendono comprensive delle quote di trattamento di fine rapporto;
 - che oltre ai contributi previdenziali devono essere corrisposti anche i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto;
 - che resta escluso qualsiasi obbligo solidale per le sanzioni civili, di cui risponde pertanto solo il responsabile dell'inadempimento;

- l'[articolo 1 della L. 35/2012](#) (di conversione del [D.L. 5/2012](#)) il quale ha previsto che, se convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro potesse eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accertava la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva poteva essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione poteva essere sollevata anche se l'appaltatore non fosse stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro doveva indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che aveva eseguito il pagamento poteva esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato, secondo le regole generali;
- l'[articolo 4, comma 31, della L. 92/2012](#), il quale ha disposto che:
 - la responsabilità solidale, valesse, salva diversa previsione delle norme della contrattazione collettiva, nell'ambito di metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti;
 - il committente (imprenditore o datore di lavoro) fosse sempre convenuto in giudizio unitamente all'appaltatore;
 - l'eccezione di preventiva escussione esercitata da parte del committente dovesse riguardare non solo il patrimonio dell'appaltatore (come in precedenza previsto) ma anche quello di eventuali subappaltatori; in ogni caso il committente non era tenuto (come in precedenza previsto) ad indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi.
 - l'azione esecutiva potesse essere intentata nei confronti del committente non solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore (come in precedenza previsto), ma anche dopo l'infruttuosa escussione di quello di eventuali subappaltatori;
- l'[articolo 28, comma 2, del D.Lgs. 175/2014](#), che ha stabilito l'obbligo, per il committente che avesse eseguito il pagamento, di assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del [D.P.R. 600/1973](#) (Accertamento delle imposte sui redditi);

Ulteriori disposizioni in materia di responsabilità solidale

Nella disciplina della materia sono poi intervenute **una serie di altre norme**, non direttamente modificative dell'[articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003](#).

In particolare:

- l'[articolo 9, comma 1, del D.L. 76/2013](#), che ha esteso l'ambito di applicazione della responsabilità solidale, in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale ed assicurativa, nei confronti dei lavoratori titolari di contratto di **lavoro autonomo** (al riguardo, la Circolare ministeriale del 29 agosto 2013, n. 35, ha precisato che il riferimento ai lavoratori con contratto di lavoro autonomo deve essere inteso come limitato sostanzialmente ai lavoratori impiegati nell'appalto per mezzo di collaborazioni coordinate e continuative o collaborazioni a progetto e non può essere esteso a quei lavoratori autonomi che sono tenuti in via esclusiva all'assolvimento dei relativi oneri). Oltre a ciò, la norma **ha escluso** dall'ambito della disciplina richiamata i contratti di appalto stipulati dalle **pubbliche amministrazioni** (che verosimilmente seguono le disposizioni del [D.Lgs. 163/2006](#)) ed ha specificato che le eventuali **clausole** derogatorie contenute nei contratti collettivi **abbiano effetto** esclusivamente in relazione ai **trattamenti retributivi** dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto, con esclusione di qualsiasi effetto sul regime di responsabilità solidale relativo ai contributi previdenziali ed assicurativi.
- l'[articolo 50 del D.L. 69/2013](#) (modificando l'[articolo 35, comma 28, del D.L. 223/2006](#)) che ha **eliminato** (dal 22 giugno 2013) la **responsabilità solidale dell'appaltatore** e del committente **per quanto riguarda il versamento dell'IVA** dovuta dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto (rimanendo quindi la responsabilità solidale solamente per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente).
- l'[articolo 28 del D.Lgs. 175/2014](#), che ha **eliminato** (dal 13 dicembre 2014) la predetta responsabilità solidale **anche con riferimento alla ritenute fiscali su reddito da lavoro dipendente**.

Si ricorda, infine, che per quanto riguarda il tema della **sicurezza sul lavoro**, l'[articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 81/2008](#), ha previsto che, ferme restando le norme vigenti in materia, il committente risponda in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL o dell'IPSEMA. In ogni caso, il vincolo solidaristico non si applica ai danni conseguenti a dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

D.Lgs. 276/2003	D.L. 25/2017
Art. 29. <i>Appalto</i>	Art. 29. <i>Appalto</i>
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.	2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.